

COMUNE DI PIOBESI TORINESE
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

Novembre 2005

Approvato con deliberazione C.C. n. 42 in data 30 novembre 2005

INDICE

NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Incaricati della vigilanza
- Art. 3 – Sanzioni.
- Art. 4 – Usi e consuetudini.
- Art. 5 – Entrata in vigore.
- Art. 6 – Definizioni

CAPO I – COLTIVAZIONI AGRARIE

- Art. 7 – Colture agrarie - Limitazioni -
- Art. 8 - Trattamenti fitosanitari
- Art. 9 – Gestione dei liquami zootecnici ed effluenti palabili
- Art. 10 - Piantamento di alberi ad alto fusto
- Art. 11- Malattie diffusibili e pericolose delle colture agrarie
- Art. 12- Abbruciamento delle stoppie
- Art. 13 – Spurgo di fossi e canali

CAPO II – ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

- Art. 14 – Malattie infettive degli animali
- Art. 15 –Conduzione degli animali al pascolo
- Art. 16 –Igiene e tutela degli animali

CAPO III – USO E MANUTENZIONE DELLE STRADE

- Art. 17 – Divieti sulle strade rurali
- Art. 18 – Obblighi dei frontisti in fregio alle strade rurali

CAPO IV – USO E TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

- Art. 19 – Tutela della risorsa idrica

CAPO V – PREPARAZIONE, DEPOSITO E VENDITA DIRETTI DEI PRODOTTI AGRICOLI

- Art. 20 – Vendita diretta dei prodotti agricoli
- Art. 21 – Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati
- Art. 22 – Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

Allegato di cui all'art. 2 del D. Lgs. 146/2001.

NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. E' oggetto del presente regolamento, l'attività tendente ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività agricola e della vita sociale nei territori rurali del Comune.

Art.2 – Incaricati della vigilanza

1. Il servizio di polizia rurale verrà svolto alle dirette dipendenze del Sindaco o di un suo incaricato, dal personale della Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma delle disposizioni vigenti.
2. Il personale di cui al comma 1, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi, effettuare rilievi segnaletici descrittivi e ogni altra operazione tecnica, utili al fine dell'accertamento delle violazioni e dell'identificazione dei responsabili delle violazioni stesse.

Art. 3 – Sanzioni.

1. Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non diversamente punite dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti speciali, saranno punite con sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 516,00 con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i e dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale (€ 50,00).
2. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.ro 267.
L'esecuzione d'ufficio è a spese del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Art.4 – Usi e consuetudini.

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e le consuetudini locali.

Art.5 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data di pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali che contemplino le stesse materie, nonché le disposizioni con questo incompatibili.

3. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.6 – Definizioni

Nel presente regolamento si definisce per:

- a. “*Liquame zootecnico*”: il materiale non palabile derivato dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverate ed eventuali acque di lavaggio originati da allevamenti privi di lettiera;
- b. “*Trattamento fitosanitario*”: il trattamento, generalmente di natura chimica, destinato a proteggere le colture ed i loro prodotti dalle avversità di natura biotica (funghi, batteri, insetti ecc) e di natura abiotica (gelo, siccità ecc), prevenendo o controllando gli effetti dannosi della loro azione sulla pianta;
- c. “*Pianta ad alto fusto*”: l’albero il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, quali i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

CAPO I – COLTIVAZIONI AGRARIE

Art.7 – Colture agrarie - Limitazioni -

1. Ciascun proprietario di terreni è libero di usare il proprio bene per quelle colture e quegli allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini o per la pubblica incolumità.
2. E’ vietato procedere al frazionamento di terreni agricoli, al fine di ricavarne lotti da utilizzare come orti familiari, da soggetti non in possesso della qualifica di imprenditore agricolo.
Eventuali orti familiari potranno essere realizzati esclusivamente all’interno delle aree appositamente individuate dall’Amministrazione Comunale.
3. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti, liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l’insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
4. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 3 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l’effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all’esecuzione d’ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art.8 - Trattamenti fitosanitari

(Norme di riferimento: D.P.R. 24 maggio 1988, n.ro 223 e s.m.i.)

1. I trattamenti fitosanitari debbono essere eseguiti sulle colture, adottando tutte le necessarie precauzioni, al fine di ridurre al minimo qualsiasi rischio di tipo igienico-sanitario.
2. E’ fatto obbligo a chi effettua trattamenti fitosanitari contenenti sostanze tossiche, o che possano recare danno all’uomo o agli animali, di darne preventiva comunicazione all’autorità comunale oltrechè sistemare, lungo tutti i confini del fondo, per tutto il periodo

presumibile di efficacia, tabelle recanti la scritta, in maniera visibile, “pericolo di avvelenamento- trattamento fitosanitario”.

3. E' fatto obbligo inoltre, per l'impiego di prodotti fitosanitari di I e II classe tossicologica, il possesso dell'apposito “patentino”, rilasciato a seguito di corso abilitativo effettuato presso gli enti competenti in materia.
4. La distribuzione di prodotti fitosanitari di 1° e 2° classe è vietata:
 - in occasione di giornate ventose;
 - in corrispondenza nel periodo di fioritura della coltura;
 - ad una distanza inferiore a 200,00 metri dalle sorgenti e dai pozzi di captazione di acque ad uso potabile;
 - ad una distanza inferiore a 150,00 metri da case ad abitazione civile;
 - ad una distanza inferiore a 150,00 metri dai laghi e corsi d'acqua.
5. In caso di trattamenti eseguiti a mano (pennellatura), senza spargimento di prodotti sul terreno o nebulizzazione nell'aria, i medesimi potranno essere eseguiti anche a distanza inferiore.

Art.9 – Gestione dei liquami zootecnici ed effluenti palabili

(Norme di riferimento: art. 36 del D.Lvo 11 maggio 1999, n.ro 152 e s.m.i e D.P.G. R. 18 ottobre 2002 n.ro 9/R)

1. LIQUAMI ZOOTECCNICI

Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:

- a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio;
- b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
- c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica,
- d) derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
- e) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tutela ambientale.

Nelle zone non ricadenti nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R “Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione” i produttori, singoli o associati, di liquami zootecnici sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione, per l'applicazione agronomica dei liquami stessi, alla Provincia e al Comune.

Il provvedimento permissivo che autorizza l'utilizzazione zootecnica dei liquami, ovvero il diniego motivato dell'autorizzazione, deve essere rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla produzione dell'istanza, nel corso dei quali il Comune può acquisire il parere dell'ASL e dal dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Piemonte.

Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.

Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici

devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da 90 a 180 giorni a seconda della specie animale allevata e dalle dimensioni dell'allevamento.

L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

2. EFFLUENTI PALABILI

Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo su tre lati del perimetro ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

3. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.
4. Lo smaltimento dei suddetti liquami è ammesso esclusivamente nel caso in cui tali prodotti esplicino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e per i loro utilizzatori. La distribuzione deve essere effettuata nel rispetto dei principi di buona pratica agricola e comunque in maniera tale da ridurre al minimo qualsiasi rischio di tipo igienico-sanitario.
5. Lo spandimento di liquame dovrà avvenire mediante distribuzione superficiale, nei casi di colture prative, oppure per interrimento, nei casi di colture soggette ad operazioni di erpicatura ed aratura. In quest'ultima circostanza l'interrimento deve avvenire entro le 24 ore dalla distribuzione.
6. Nel periodo estivo (giugno/settembre) lo spandimento dovrà avvenire in terreni dove è possibile l'interrimento. Detta operazione dovrà essere eseguita nelle 12 ore successive, nei terreni con distanza dalle abitazioni inferiore a 300 metri.
7. In ogni caso la dispersione di liquame zootecnico è vietata:
 - nei terreni allagati, o con falda acquifera affiorante;
 - nei terreni che con la loro pendenza, possano favorire l'afflusso di detto liquame in laghi o corsi d'acqua;
 - ad una distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio delle strade;

- ad una distanza inferiore a 100,00 metri dalle abitazioni del centro abitato, delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- ad una distanza inferiore a 200,00 metri dalle sorgenti e dai pozzi di captazione di acque ad uso potabile;
- nei suoli boschivi naturali;
- in orticoltura e sulle colture da frutto non arboree;
- da parte di aziende agricole ubicate ad una distanza superiore a 10,00 Km. dal territorio di questo Comune (misurata seguendo il più breve percorso stradale tra l'azienda agricola e il palazzo comunale di Piobesi T.se).

Art.10 - Piantamento di alberi ad alto fusto

(Norme di riferimento: art. 892 e 893 del Codice civile)

1. Per il piantamento di alberi di alto fusto, si dovranno osservare le seguenti distanze:
 - a) almeno ml. 15,00 dai confini di proprietà, anche se non limitrofe; tale distanza deve essere rispettata anche se inframmezzata da strade vicinali o da strade soggette a servitù di passaggio; in caso di accordo tra le parti interessate (sia conduttore che proprietari) tale limite può essere ridotto fino a 3,00 metri, misurati dal ciglio esterno del fosso delle strade citate;
 - b) almeno ml. 25,00 dai fabbricati preesistenti di qualsiasi genere, di proprietà dei terzi;
 - c) almeno ml. 20,00 dal ciglio delle strade statali, provinciali e comunali,
 - d) garantire un passaggio di almeno ml. 8,00 metri nelle delle strade vicinali;
 - e) si potrà consentire il piantamento sulle sponde dei corsi d'acqua (fiumi, bealere, canali o fossi di scolo) a condizione che vengano rispettate le norme previste al punto a), mantenendo una distanza di 1,00 metro dalla sponda ed un interasse tra le piante di 10 metri; la distanza della seconda fila di alberi, dovrà essere pari almeno a 5,00 metri dalla sponda, al fine di consentire la pulizia meccanica dei corsi d'acqua. Per il mantenimento delle sponde, si potrà consentire il piantamento di alberi di basso fusto, in caso di pulizia del corso d'acqua i proprietari dovranno provvedere a proprie cure e spese alla rimozione degli stessi; in caso di inerzia provvederà il Comune, addebitando le relative spese ai soggetti obbligati.
 - f) almeno ml. 3,00 dai confini di proprietà, nei casi di piantamenti di piante di vivaio ad alto fusto. Si considerano piantumazioni di vivaio, i pioppi di età inferiore a tre anni e le altre specie arboree sino all'altezza di 4,00 metri.
 - g) nel centro abitato, per le distanze per alberi di alto fusto, siepi che possono raggiungere determinate altezze, valgono le norme del codice civile .

Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti della proprietà pubblica, alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi con apposita ordinanza a carico del proprietario del fondo.

Nel caso che i soggetti interessati non provvedano a quanto loro imposto il Comune vi provvede d'ufficio, con addebitamento ai soggetti obbligati delle relative spese.

Per quanto riguarda le inosservanze tra privati, il danneggiato può agire soltanto mediante azione civilistica di sua iniziativa, essendo esclusa ogni possibilità di intervento della Pubblica amministrazione in vertenze di carattere squisitamente privato (Corte di Cassazione – Sezione I Civile – Sentenza n. 11195 del 22 ottobre 1991).

Art 11- Malattie diffusibili e pericolose delle colture agrarie

(Norme di riferimento: Legge 18 giugno 1931 n.ro 937 e s.m.i.)

1. Nei casi di comparsa di crittogame, parassiti, insetti o altri animali nocivi alle colture agrarie, l'Autorità Comunale, previa acquisizione dei relativi pareri da parte degli organi competenti in materia, impartisce, di volta in volta, disposizioni per la lotta contro tali avversità;
2. E' fatto obbligo pertanto ai proprietari, ai conduttori, ai coloni dell'azienda agraria, di denunciare, all'Autorità comunale, ogni caso di comparsa di crittogame parassiti, insetti o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi, in maniera scrupolosa, i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo disposti dall' autorità competente.
3. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui della coltura, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.

Art 12- Abbruciamento delle stoppie

(Norme di riferimento: Legge 47 del 1/03/1975)

1. Nel bruciare erbe, stoppie e simili, specie nelle vicinanze di altre proprietà private o vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie al fine di evitare pericoli, danni e disturbi, inoltre il fuoco dovrà essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento finché non si sia completamente spento
2. E' vietato l'abbruciamento:
 - a) di stoppie e di residui colturali ad una distanza inferiore a 100 metri dalle case, edifici, cumuli di paglia, fieno, foraggio o qualsiasi altro deposito di materiale combustibili od infiammabile.
 - b) di materiale diverso dalle sostanze vegetali, quali plastiche, carta e cartone ed imballaggi di altro genere;
 - c) in presenza di forte vento, in qualsiasi periodo dell'anno.

Art.13 – Spurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fondi o canali privati, è fatto l'obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri, cosicché, anche in caso di piogge continuative, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
3. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi, nei termini prescritti dall'autorità comunale, la stessa potrà fare eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, fermo restando l'applicazione della sanzione per la violazione accertata.

4. E' vietata la costruzione di recinzioni lungo i fossi scolatori, ad una distanza inferiore a ml. 5,00, al fine di consentire la pulizia degli stessi con adeguati mezzi meccanici.
5. E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque pubbliche, consorziali o demaniale, senza le previste autorizzazioni degli enti proprietari o concessionari.
6. E' vietato sopprimere fossi, canali e terrazzamenti. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto di intervento.
7. In caso di esecuzione di livellamenti di terreni, non dovrà in alcun modo essere ridotta la possibilità di deflusso delle acque dai fondi attigui.
8. Per quanto riguarda le inosservanze tra privati, il danneggiato può agire soltanto mediante azione civilistica di sua iniziativa, essendo esclusa ogni possibilità di intervento della Pubblica amministrazione in vertenze di carattere squisitamente privato.

CAPO II – ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art.14 – Malattie infettive degli animali

(Norme di riferimento: Regolamento di Polizia veterinaria approvato con il D.P.R. 8/02/1954 n.ro 820 e s.m.i)

1. I proprietari e/o detentori degli animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale ed ai Servizi Veterinari dell'A.S.L. competente, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art.1 del regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e s.m.i.;
2. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui è stata fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità competente;
3. L'interramento degli animali morti per malattie infettive e diffuse, o sospetti d'esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e Reg. CE 1774/02, art. 24 e s.m.i. e previa acquisizione del nullaosta del servizio veterinario competente.
4. Gli animali morti, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità al Reg. CE 1774/02, art. 24 o di specifiche norme di polizia veterinaria, che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Art.15 –Condizione degli animali al pascolo

(Norme di riferimento: art. 843 e 925 del Codice Civile e D.P.R. 08.02.1954 n.ro 320)

1. Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al Sindaco del Comune ove il bestiame si

trova, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale, ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.

2. Gli animali al pascolo devono essere guidati e custoditi da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, si rechino danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti. Sono proibite inoltre le grida e gli atti che possono adombrare gli animali tali da costituire pericolo per la sicurezza delle persone.
3. Per il pascolo di animali su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il pagamento delle relative tasse stabilite dal Consiglio Comunale;
4. Gli animali sorpresi senza custodia a pascolare su fondi pubblici o privati, lungo le strade ovvero in altro luogo vietato, allo scopo di assicurare il risarcimento degli eventuali danni prodotti, vengono sequestrati dall'autorità giudiziaria e trattenuti in custodia sino a quando non sia stato rintracciato il proprietario;
5. In ogni caso l'attività di pascolo è vietata:
 - a) su terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo;
 - b) all'interno di boschi di nuovo impianto o in via di rinnovazione naturale;
 - c) nei casi in cui gli animali abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, e la proprietà non sia completamente recintata elettricamente e gli ingressi opportunamente sbarrati, in modo da evitare la fuga improvvisa;
 - d) nelle ore notturne, nel caso in cui il fondo non sia completamente recintato elettricamente ;
 - e) ad una distanza inferiore a 200 metri dalle sorgenti e dai pozzi di captazione di acque ad uso potabile;

Art.16 –Igiene e tutela degli animali

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali deve:
 - a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
 - b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili ed anfibi, in conformità di cui all'allegato previsto dall'art. 2 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 146 (allegato al presente regolamento).
2. E' vietato qualsiasi atteggiamento che incrudelisce gli animali o che li sottopone ad eccessive fatiche e torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età.
3. E' vietata la presenza sul territorio di cani di proprietà di cascina o privati, che non vengono custoditi, in modo che non possano vagare liberi , in particolare modo sul territorio delle Z.R.C. (Zone Ripopolamento e Cattura)
4. Tutti i cani devono essere regolarmente identificati secondo la Legge Regionale 19 luglio 2004 n. 18.

CAPO III – USO E MANUTENZIONE DELLE STRADE

Art.17 – Divieti sulle strade rurali

(Norme di riferimento: D.Lvo 30/04/1992 n.ro 285 e s.m.i.–Nuovo codice della strada –).

- 1) Sulle strade di proprietà pubblica o soggette all'uso pubblico è vietata:
 - a) ogni arbitraria alterazione, occupazione o scavo, della massicciata e dei fossi laterali della strada, che possa pregiudicare, sia pure temporaneamente, la libera transitabilità;
 - b) la realizzazione di nuovi fossi in fregio alle strade o di scarpate derivanti da livellamenti dei terreni;
 - c) la costruzione di terrapieni, passaggi o ponti sui fossi laterali alla strada, salvo il permesso dell'Autorità competente;
 - d) la distribuzione o l'apporto di fango o detriti; se prodotto dalle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni dei terreni adiacenti i proprietari e/o conduttori dovranno provvedere alla pulizia nel più breve tempo possibile
 - e) l'accumulazione, lungo i fossi laterali della strada, anche se temporanea, di materiali o rifiuti di qualsiasi genere;
 - f) il piantamento di siepi e la semina di colture di altezza non superiore a ml. 1,00 ad una distanza inferiore di ml. 1,00 dal ciglio stradale;
 - g) il piantamento di siepi e la semina di colture di altezza superiore a metri 1,00, ad una distanza inferiore a metri 2,00 dal confine stradale (strade provinciali e comunali); in prossimità di curve a raso, la distanza dal confine stradale, per tutta la lunghezza della curva, non dovrà risultare inferiore a ml. 4,00 nelle strade comunali e a ml. 6,00 nelle strade provinciali; in prossimità di incroci dovrà essere osservata una fascia di rispetto delimitata dal raggio avente lunghezza pari almeno a ml. 6,00, del cerchio avente centro nel punto di incrocio delle strade.

Art.18 – Obblighi dei frontisti in fregio alle strade rurali

(Norme di riferimento: D.Lvo 30/04/1992 n.ro 285 e s.m.i.–Nuovo codice della strada –).

1. E' obbligo dei frontisti confinanti con le strade:
 - a) la rimozione immediata, lungo tutto il tratto di strada che confina con il terreno, di ogni materiale che possa costituire intralcio o pericolo alla circolazione;
 - b) la pulizia e lo spurgo costante dei fossi laterali alla strada, lungo tutto il tratto che confina con il loro terreno, nonché l'adeguata risagomatura nel caso in cui non fossero sufficienti a garantire il regolare deflusso delle acque;
 - c) la conservazione in buono stato degli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette laterali alla strada;
 - d) la regolare potatura delle piante i cui rami protendono oltre il ciglio della strada, allo scopo di garantire la tutela del transito, della visibilità, della sicurezza e della regolare manutenzione delle opere;
 - e) la formazione di regolare capezzagna per la manovra dei mezzi d'opera, nei casi in cui si debba arare i terreni adiacenti alla strada;

CAPO IV – USO E TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

Art.19 – Tutela dei corsi d'acqua

(Norme di riferimento: D.Lvo 11 maggio 1999, n.ro 152 e s.m.i e D.P.R. 24 maggio 1988 n.ro 236)

1. Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi di fiumi, torrenti rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.
2. Sulle acque pubbliche e private, nei loro alvei, sponde e difese sono vietate:
 - a) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, e costringono la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
 - b) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di 10 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
 - c) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e i loro accessori e manufatti attinenti;
 - d) l'estrazione di ciottoli, ghiaia sabbia ed altro materiale dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, ogni qualvolta le autorità competenti riconoscano che il regime delle acque possa esserne lesa;
 - e) le immissioni di qualsiasi sostanza che risulti essere nociva o micidiale per la fauna, la flora o l'ecosistema;
 - f) le immissioni di carogne di animali o i resti organici, di qualsivoglia natura, per i quali vi è l'obbligo della distruzione in ottemperanza alle prescrizioni delle norme sanitarie e veterinarie in vigore;
 - g) l'immissione di qualsiasi materiale putrido proveniente dai canali scaricatori;
 - h) lo sversamento di qualsiasi tipo di percolato prodotto dalla deposizione di stallatico, colaticcio, liquame, defezioni ed ogni altro tipo di rifiuto;
 - i) le ostruzioni, le alterazioni o deviazioni, in qualsiasi modo, del corso delle acque superficiali e sotterranee, mediante il posizionamento di chiuse, paratoie, scavamenti, canali di derivazioni ed altre simili opere che, ancorché instabili, possono costituire pregiudizio degli utenti inferiori e dell'integrità ambientale.

CAPO V – PREPARAZIONE, DEPOSITO E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 20 - Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D. Lgs. n° 226 e D. Lgs. n° 228 del 18 maggio 2001), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n° 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.
4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

Art. 21 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria, fatte salve eventuali regole per specifici prodotti.

Art. 22 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
 - a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
 - b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.
2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

D.Lgs. 26-3-2001 n. 146

Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2001, n. 95.

Allegato

previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b*)

Personale

Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte o confortevoli.

Registrazione

Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere

degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 31 dicembre 2005 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;

per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;

per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2010.

A partire dal 1° gennaio 2013 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali

rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.



COPIA

Comune di Piobesi Torinese

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.55

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE. AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE ALLA D.G.R. 12 APRILE 2019 N. 23-8748 SUI REQUISITI MINIMI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORI.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per Determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale di cui risultano:

DEMICHELIS FIORENZO	SINDACO	Si
BALAUDDO ELENA	CONSIGLIERE	Si*
GHIONE ANTONIO	CONSIGLIERE	Si
BARTOLO CORRADO	CONSIGLIERE	Si
MATTIO ELENA	CONSIGLIERE	Assente
TAMIETTI FILIPPO	CONSIGLIERE	Assente
ALESSIATO MARCO	CONSIGLIERE	Si
PELLEGRINO FABIO	CONSIGLIERE	Si
ROASIO ANDREA	CONSIGLIERE	Si
GAUTIER DI CONFIENGO FILIPPO	CONSIGLIERE	Si
GROSSO LAURA	CONSIGLIERE	Si
BARTOLO MARIA ROSA	CONSIGLIERE	Si
GRAMAGLIA SERGIO	CONSIGLIERE	Si
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

*Presente dalle ore 21,10.

Assume la presidenza il Sig. DEMICHELIS Fiorenzo.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. MATTIA Salvatore**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco relaziona che:

- la Legge regionale n. 22 del 4 novembre 2016 "Norme in materia di manutenzione del territorio", pubblicata sul B.U.R.P. 3 novembre 2016, detta norme tese a uniformare le azioni di manutenzione del territorio attraverso i regolamenti di polizia rurale in capo alle amministrazioni comunali;
- l'art. 3 della medesima legge prevede che la Giunta Regionale, adottati con propria deliberazione un regolamento tipo che definisca i requisiti minimi in relazione alla manutenzione del territorio da contenersi nei regolamenti comunali di polizia rurale di cui all'articolo 2;
- la Giunta Regionale con deliberazione in data 12 aprile 2019, n. 23-8748 "L.R. 22/2016, articolo 3. Approvazione dei requisiti minimi per i regolamenti comunali di polizia rurale in relazione alla manutenzione del territorio", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 24/04/2019, ha provveduto ad approvare l'articolato tipo, che definisce i requisiti normativi minimi in relazione alla manutenzione del territorio;
- l'articolo 5 comma 1 della L.R. 22/2016 stabilisce che i Comuni devono adeguare i propri regolamenti di polizia rurale all'articolato tipo, entro centottanta giorni dall'approvazione della sopradetta deliberazione;

Ricordato che il Comune di Piobesi Torinese con atto deliberativo n. 42 in data 30 novembre 2005 ha approvato il Regolamento comunale di Polizia Rurale;

Esanimato l'articolato tipo, allegato alla D.G.R. 12 aprile 2019, n. 23-8748 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

**Propone che il CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI**

Di approvare, in attuazione della Legge Regionale 04 novembre 2016 n. 22 e della D.G.R. 12 aprile 2019 n. 23-8748, l'articolato che definisce i requisiti normativi minimi in relazione alla manutenzione del territorio, che allegato al presente provvedimento (Allegato 1) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che tale articolato (Allegato 1) costituisce parte integrante e sostanziale del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30 novembre 2005;

Di dare atto che, ai sensi di quanto sopra approvato, l'art. 10, punto 1, lettera "e" del vigente regolamento di polizia rurale viene modificato nel modo seguente:

"Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua.

Si potrà consentire il piantamento sulle sponde dei corsi d'acqua non ricadenti nel demanio idrico (canali o fossi di scolo) a condizione che vengano rispettate le norme previste al punto a), mantenendo una distanza di 1,00 metro dalla sponda ed un interasse tra le piante di 10 metri; la distanza della seconda fila di alberi, dovrà essere pari almeno a 5,00 metri dalla sponda, al fine di consentire la pulizia meccanica dei corsi d'acqua.

Per il mantenimento delle sponde, si potrà consentire il piantamento di alberi di basso fusto, in caso di pulizia del corso d'acqua i proprietari dovranno provvedere a proprie cure e spese alla rimozione degli stessi; in caso di inerzia provvederà il Comune, addebitando le relative spese ai soggetti obbligati.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

I testi degli interventi registrati nel corso della trattazione del punto e trascritti da ditta incaricata, rimangono allegati al solo originale della presente deliberazione (art. 58, comma 11, del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 22/01/2013, integrato con deliberazione C.C. n. 12 del 02/05/2013).

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti;

Con votazione espressa in forma palese per appello nominale che ha dato il seguente risultato:

presenti e votanti n. 11

favorevoli n. 11

astenuti n. /

contrari n. /

D E L I B E R A

Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva, nonché la proposta da ritenere a tutti gli effetti, dispositivo della presente deliberazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine rispettivamente:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa :

FAVOREVOLE

(art. 49 D.Lgs. 267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett.b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1 lett. D) legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale controlli interni)

Il Responsabile del servizio
(Massimo SAVINO)

Parere di regolarità contabile: **ININFLUENTE**

(art. 49 D.Lgs. 267/2000 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett.b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1 lett. D) legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale controlli interni)

IL SINDACO
F.to: DEMICHELIS Fiorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MATTIA Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune - www.comune.piobesi.to.it -
per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 20/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MATTIA Salvatore

Relata di pubblicazione n. _____

Dal 20/12/2019 al 19/01/2020

L'INCARICATO
F.to: (PAOLI Laura)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Piobesi Torinese, li 20/12/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(PAOLI Laura)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32
comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza 20/12/2019

Piobesi Torinese, li _____

L'INCARICATO
F.to: (PAOLI Laura)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
GENERALE – SERVIZI SCOLASTICI**
F.to: (PAOLI Laura)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-approvato con D.L.gs 18/08/200 n. 267)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per dichiarazione di immediata eseguibilità del Consiglio Comunale (art. 134, 4° c. T.U.)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MATTIA Salvatore

Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 23-8748

L.R. 22/2016, articolo 3. Approvazione dei requisiti minimi per i regolamenti comunali di polizia rurale in relazione alla manutenzione del territorio.

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

la Legge regionale n. 22 del 4 novembre 2016 "Norme in materia di manutenzione del territorio", pubblicata sul B.U.R.P. 3 novembre 2016, 3° suppl., n. 44, detta norme tese a uniformare le azioni di manutenzione del territorio attraverso i regolamenti di polizia rurale in capo alle amministrazioni comunali;

gli ambiti delle indicazioni regionali sono puntualmente contenuti nell'art. 2 della legge;

l'art. 3 della medesima legge prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotti con propria deliberazione un regolamento tipo che definisca i requisiti minimi in relazione alla manutenzione del territorio da contenersi nei regolamenti comunali di polizia rurale di cui all'articolo 2;

l'art. 4 prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, con le relative indicazioni dei termini economici minimi e massimi pari rispettivamente ad euro centocinquanta ed euro millecinquecento, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia;

le predette sanzioni, nell'ambito delle somme riportate, possono essere differenziate dalla Giunta regionale per fattispecie omogenee in funzione della gravità della violazione, degli effetti della stessa sull'ambiente, della misura del pericolo suscitato.

Dato atto che:

gli uffici della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica hanno predisposto una serie di articoli che richiamano nella sostanza norme – già in qualche modo previste in diversi atti legislativi nazionali e regionali – connesse ai principi e alle fattispecie indicate nella legge regionale citata, che è opportuno ricondurre in modo sistematico ed univoco nei regolamenti rurali, anche al fine di dare attuazione ad un principio di chiarezza e certezza delle norme, tenuto conto degli obblighi che ne derivano ai cittadini;

gli articoli citati, nella consapevolezza dell'esistenza diffusa di regolamenti di polizia rurale, in vigore e di variegata articolazione, sono stati predisposti con una visione integrativa e non sostitutiva in funzione di un inserimento sostanziale a livello minimo negli atti regolamentari comunali già esistenti, allo scopo di fornire alle amministrazioni comunali uno strumento di controllo dei propri territori, con particolare riferimento agli adempimenti da porre in capo ai privati, e fatte salve le norme specifiche di settore di origine statale o regionale;

resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia.

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22/2016, nella seduta del 07 febbraio 2019 è stata sentita la Commissione consiliare competente che ha espresso parere favorevole.

Dato atto altresì che, nella seduta del 25 marzo 2019, la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali si è espressa con parere favorevole;

visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la Legge regionale n. 22 del 4 novembre 2016 "Norme in materia di manutenzione del territorio".

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, in attuazione dell'art. 3 della Legge regionale n. 22 del 4 novembre 2016 "Norme in materia di manutenzione del territorio" l'articolato tipo – allegato al presente provvedimento per farne parte integrante - che definisce i requisiti normativi minimi in relazione alla manutenzione del territorio.

- di demandare alla Direzione A18000 di provvedere alla debita comunicazione e diffusione del presente provvedimento per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 22/2016.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 33/2016 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

Legge regionale 4 novembre 2016, n. 22 (Norme in materia di manutenzione del territorio), art. 3

Articolato-tipo per integrazione regolamenti rurali

Premesse

Gli articoli che seguono hanno lo scopo di rimarcare, nello spirito della legge regionale 4.11.2016 n. 22, quegli aspetti che si devono prevedere nei regolamenti rurali, esistenti o in divenire, al fine di contribuire a tutti i livelli al mantenimento corretto del territorio e dell'equilibrio idrogeologico in funzione delle manutenzioni delle aree, dei corsi d'acqua e delle infrastrutture pubbliche e private, della difesa del suolo, della salvaguardia dell'assetto dei versanti.

L'enunciato degli articoli proposti, che non vuole e non può costituire da sé un regolamento rurale in quanto riferito solo agli aspetti sopra indicati, è strutturato in modo organico e raggruppato per tipologie (tutela delle strade pubbliche, manutenzione di strade poderali, interpoderali e vicinali, tutela del regime delle acque, manutenzione di fossi e canali, manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private e dei terreni non edificati, sistemazioni dei terreni agricoli in relazione all'assetto del territorio). Più nel dettaglio, gli obiettivi previsti sono:

- il mantenimento o il miglioramento dei parametri di stabilità dei terreni agricoli, coltivati o no, e forestali;
- la manutenzione dei terreni in funzione degli aspetti ambientali;
- la salvaguardia di un regime idraulico corretto delle acque meteoriche e di scolo;
- il rispetto della rete idrografica naturale;
- la corretta gestione del reticolo idrico secondario e artificiale;
- il rispetto della viabilità pubblica;
- il mantenimento di un accettabile livello di fruibilità della rete stradale privata, in funzione della sicurezza del territorio.

L'articolato predisposto può essere adottato in modo completo e monolitico, e inserito nei regolamenti rurali dei singoli comuni del Piemonte, ovvero può essere convenientemente distribuito nei testi vigenti adattandosi alle diverse strutture dei regolamenti stessi, al fine di consentirne una applicazione diffusa e agevole; resta imperativo mantenere il senso del disposto - sia regolamentare, sia sanzionatorio - che è stato redatto in ossequio alla ratio della legge regionale di riferimento.

=====

Strade pubbliche comunali

E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (*Nuovo codice della strada*), articoli 892 e 893 del Codice Civile).

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.

I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscono sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse

costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.

E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.

Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

Tutela del regime delle acque

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.

Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

Manutenzione di fossi e canali

Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) a pulire gli imbocchi intubati.

I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.

E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.

I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.

Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica;

È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio

In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.

Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.

All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D..n.523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.



COMUNE DI PIOBESI TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

✉ Corso Italia n. 9
☎ 011/9657207
Fax: 011/9650978

Ordinanza N. **27/2011**

OGGETTO: Regolamento di Polizia Rurale. Interventi di pulizia e manutenzione fossi.

IL SINDACO

Considerato che:

- al fine di garantire il regolare e costante deflusso delle acque meteoriche ed evitare possibili allagamenti e danni a colture o infrastrutture, si rende indispensabile provvedere alla esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e dei fossi ubicati nel territorio comunale;
- tali interventi consistono nello spurgo dei fossi, nella rimozione dalle sponde dei corsi d'acqua di essenze arboree e ogni altro tipo di opera che possa costituire intralcio al regolare deflusso delle acque;
- la stagione invernale è quella maggiormente adatta alla esecuzione di tali operazioni;

Rilevato che il "Regolamento Comunale di Polizia Rurale", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 30 novembre 2005:

- all'art. 10 stabilisce:
 1. *Per il piantamento di alberi di alto fusto, si dovranno osservare le seguenti distanze:*
 - a) *almeno ml. 15,00 dai confini di proprietà, anche se non limitrofe; tale distanza deve essere rispettata anche se inframmezzata da strade vicinali o da strade soggette a servitù di passaggio; in caso di accordo tra le parti interessate (sia conduttore che proprietari) tale limite può essere ridotto fino a 3,00 metri, misurati dal ciglio esterno del fosso delle strade citate;*
 - b) *almeno ml. 25,00 dai fabbricati preesistenti di qualsiasi genere, di proprietà dei terzi;*
 - c) *almeno ml. 20,00 dal ciglio delle strade statali, provinciali e comunali,*
 - d) *garantire un passaggio di almeno ml. 8,00 metri nelle delle strade vicinali;*
 - e) *si potrà consentire il piantamento sulle sponde dei corsi d'acqua (fiumi, bealere, canali o fossi di scolo) a condizione che vengano rispettate le norme previste al punto a), mantenendo una distanza di 1,00 metro dalla sponda ed un interasse tra le piante di 10 metri; la distanza della seconda fila di alberi, dovrà essere pari almeno a 5,00 metri dalla sponda, al fine di consentire la pulizia meccanica dei corsi d'acqua.*

Per il mantenimento delle sponde, si potrà consentire il piantamento di alberi di basso fusto, in caso di pulizia del corso d'acqua i proprietari dovranno provvedere a proprie cure e spese alla rimozione degli stessi; in caso di inerzia provvederà il Comune, addebitando le relative spese ai soggetti obbligati.
 - f) *almeno ml. 3,00 dai confini di proprietà, nei casi di piantamenti di piante di vivaio ad alto fusto. Si considerano piantumazioni di vivaio, i pioppi di età inferiore a tre anni e le altre specie arboree sino all'altezza di 4,00 metri.*
 - g) *nel centro abitato, per le distanze per alberi di alto fusto, siepi che possono raggiungere determinate altezze, valgono le norme del codice civile .*

- all'art. 13 stabilisce:
 1. *Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fondi o canali privati, è fatto l'obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri, cosicché, anche in caso di piogge continuative, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.*
 2. *I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.*
 3. *In caso di inadempimento ai suddetti obblighi, nei termini prescritti dall'autorità comunale, la stessa potrà fare eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, fermo restando l'applicazione della sanzione per la violazione accertata.*
 4. *E' vietata la costruzione di recinzioni lungo i fossi scolatori, ad una distanza inferiore a ml. 5,00, al fine di consentire la pulizia degli stessi con adeguati mezzi meccanici.*
 5. *E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque pubbliche, consorziali o demaniale, senza le previste autorizzazioni degli enti proprietari o concessionari.*
 6. *E' vietato sopprimere fossi, canali e terrazzamenti. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto di intervento.*
 7. *In caso di esecuzione di livellamenti di terreni, non dovrà in alcun modo essere ridotta la possibilità di deflusso delle acque dai fondi attigui.*
 8. *Per quanto riguarda le inosservanze tra privati, il danneggiato può agire soltanto mediante azione civilistica di sua iniziativa, essendo esclusa ogni possibilità di intervento della Pubblica amministrazione in vertenze di carattere squisitamente privato.*

- all'art. 18 stabilisce:
 1. *E' obbligo dei frontisti confinanti con le strade:*
 - a) *la rimozione immediata, lungo tutto il tratto di strada che confina con il terreno, di ogni materiale che possa costituire intralcio o pericolo alla circolazione;*
 - b) *la pulizia e lo spurgo costante dei fossi laterali alla strada, lungo tutto il tratto che confina con il loro terreno, nonché l'adeguata risagomatura nel caso in cui non fossero sufficienti a garantire il regolare deflusso delle acque;*
 - c) *la conservazione in buono stato degli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette laterali alla strada;*
 - d) *la regolare potatura delle piante i cui rami protendono oltre il ciglio della strada, allo scopo di garantire la tutela del transito, della visibilità, della sicurezza e della regolare manutenzione delle opere;*
 - e) *la formazione di regolare capezzagna per la manovra dei mezzi d'opera, nei casi in cui si debba arare i terreni adiacenti alla strada;*

Visti:

- la D.G.R. n. 38-8849 del 26 maggio 2008 - Allegato A;
- il T.U. E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente statuto comunale;

ORDINA

Ai proprietari dei fondi agricoli ubicati sul territorio comunale di eseguire gli interventi di pulizia e manutenzione dei fossi e ai proprietari dei fondi prospicienti i corsi d'acqua interessanti il territorio comunale, di provvedere al taglio delle essenze arboree poste ad una distanza inferiore dall'argine del corso d'acqua da quella prevista dal regolamento e alla rimozione di eventuali altre opere, per consentire il passaggio dei mezzi meccanici utilizzati per gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua.

I lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti nel rispetto della D.G.R. n. 38-8894 del 26 maggio 2008 - Allegato A e nel rispetto del regolamento comunale di Polizia Rurale vigente.

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, i lavori di manutenzione dei corsi d'acqua saranno eseguiti dal Comune per motivi di pubblica incolumità, a spese degli inadempienti.

L'Amministrazione Comunale di Piobesi Torinese, non si fa carico di eventuali risarcimenti per gli alberi abbattuti, posti ad una distanza dal corso d'acqua inferiore a quella stabilita dal regolamento di polizia rurale.

La Polizia Municipale è incaricata di vigilare in ordine alla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sarà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito web del Comune, affissione negli spazi pubblici e comunicazione alle associazioni di categoria.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente provvedimento.

Piobesi Torinese, lì 01 dicembre 2011

IL SINDACO
Luciano BOLLATI